



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 piazza martiri della liberta', 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

Decreto sindacale n. 4 del - 3 MAR. 2014

VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione emanata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31/10/03 e ratificata ai sensi della legge 3/8/2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27/1/99 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che negli Enti Locali l'organo di indirizzo politico individua, di norma, il responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione;

DATO ATTO che la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative dell'ente;

DATO ATTO che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la deliberazione n. 15/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione, che individua nel Sindaco il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata (Governo, Regioni ed Enti Locali) nella seduta del 24 luglio 2013, che, tra l'altro, precisa che in fase di prima applicazione gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che all'art. 1, comma 15, stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa, livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE le linee di indirizzo che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CMT) ha emanato in materia, in particolare con le deliberazioni n. 06/2010 - n. 105/2010 - n. 120/2010 - 2/2012;

CONSIDERATO che le delibere CiVIT sopra richiamate individuano, tra i soggetti che concorrono alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del programma triennale per la trasparenza e integrità, il responsabile della trasparenza, stabilendone i relativi compiti;

RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 1 precisa che la trasparenza è da intendersi come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali;

VISTO l'art. 43 del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che all'interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, svolta, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;

VALUTATO che il Segretario Generale, Dott. Ferdinando Ferrini, è in possesso di requisiti e capacità adeguate allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della

RITENUTO di dare applicazione all'art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013 assegnando alla figura del Segretario Comunale dell'ente le funzioni di responsabilità per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

VISTA 241/90, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amm.,vi" e s.m.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di nominare il Segretario Generale attualmente in servizio, Dott. Ferdinando Ferrini:

--Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Casalgrande, ai sensi e per gli effetti previsti dall' art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e responsabile per la trasparenza del Comune di Casalgrande, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

2) di stabilire che nessun compenso viene attribuito al Segretario Generale per lo svolgimento degli incarichi di cui al punto 1);

3) di pubblicare il presente decreto sul sito web del Comune di Casalgrande (www.comune.casalgrande.re.it), ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale;

Casalgrande 03/03/2014



Il Sindaco
Andrea Rossi

Andrea Rossi

Per ricevuta

[Handwritten signature]